

COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO"

TORRE ORSAIA – FUTANI (SALERNO)

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026

In data 20 luglio 2026, alle ore 15:00, presso la sede di Torre Orsaia della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", si è riunita la Delegazione Trattante, convocata con nota prot. 5912 del 15/07/2026, che qui sottoscrive:

Delegazione Trattante di parte pubblica, nelle persone dei sigg.:

- Segretario della C.M., Dott. Pietro D'Angelo - Presidente

- Resp. Sett. Risorse Umane, Dott. Salvatore Costanzo

- Resp. Sett. Economico-Finanziario, dott.ssa Margherita Siano

- Resp. Sett. Promozione Sviluppo, Ing. Antonella Cartolano

- Resp. Sett. Forestazione, Arch. Vito Alessandro Cancellaro

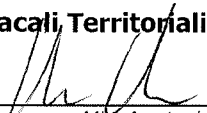
- Resp. Sett. Tecnico, Ing. Mario Iudice

- Resp. Sett. Affari Generali, dott. Gaetano Memoli

Delegazione Trattante di parte sindacale, nelle persone dei sigg.:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CISL FP


Miro Amatruda

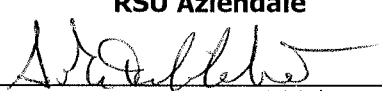
UIL FPL

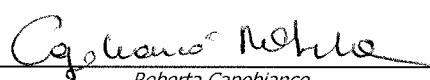
Assente

CSA RAL

Assente

RSU Aziendale


Anna Maria Teresa Calabrò


Roberta Capobianco


Mario Ugo Simonelli

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Preso atto che in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7 del citato CCNL del 2026, la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, costituita dall'Organo esecutivo competente, secondo l'ordinamento dell'Ente.

Dato atto che con deliberazione n. 47 del 04/10/2023, la Giunta Esecutiva ha nominato i componenti della Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022;

Visto l'art. 8, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 del medesimo CCNL, fermo restando che annualmente si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, come integrato dall'art. 58 del CCNL 23.02.2026, nel rispetto dei vincoli di legge e di bilancio vigenti;

Dato atto che con determinazione n. 43 del 25.05.2026 è stata effettuata la costituzione della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 49 del 26.06.2026, con la quale sono stati formulati gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica ed è stato autorizzato l'inserimento delle risorse variabili nel Fondo per l'anno 2026;

Preso atto che la Delegazione trattante, nell'incontro del 06/07/2026, oltre a sottoscrivere l'ipotesi di CCDI di parte normativa 2026/2029 ha avviato e concluso anche il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa di parte economica per l'esame delle materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2026, procedendo anche alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI di parte economica 2026;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 51 del 15.07.2026, con la quale, sulla base della Relazione illustrativa e Tecnico- Finanziaria e del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 7 del 07.07.2026, ha autorizzato il Presidente ed i componenti della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte normativa 2026/2028 e di parte economica per l'anno 2026;

Ritenuto di dover procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2026, nel rispetto dei criteri generali definiti con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2026/2028;

In data odierna, si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del C.C.D.I. del personale non dirigente della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", al termine della quale le parti hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2026.

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2026

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2026, in applicazione della disciplina inserita nel CCDI di parte normativa per il triennio 2026/2028, sottoscritto in sede di Delegazione trattante in data odierna.
2. Il presente contratto disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2026 e conserva efficacia, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e con riferimento alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle stesse, fino alla sottoscrizione del successivo CCDI di parte economica, salvo diversa disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti o da sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali. Restano annualmente demandate alla contrattazione decentrata integrativa la quantificazione delle risorse disponibili e la determinazione dei relativi importi.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022

1. Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 è costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 ed è articolato nelle seguenti componenti:
 - a) risorse decentrate stabili, costituite dalle fonti di finanziamento aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;
 - b) risorse decentrate variabili, costituite dalle ulteriori risorse aventi carattere eventuale o variabile previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.
2. Il Fondo delle risorse decentrate stabili deriva dall'importo consolidato determinato ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e delle successive integrazioni previste dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022, comprensivo delle componenti storicamente confluite nel Fondo secondo la disciplina contrattuale vigente.
3. Il Fondo delle risorse decentrate stabili, come sopra determinato, risulta già comprensivo delle riduzioni storicamente applicate in attuazione delle disposizioni di seguito riportate:
 - > riduzione del fondo ai sensi del comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147/2013, che ha reso permanente il taglio operato in base alla disciplina introdotta dal comma 2-bis dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2010, che risulta determinato un importo quantificato in **€ 44.011,00**, pari alle risorse portate in riduzione nel periodo 2011/2014;
 - > riduzione del fondo di un importo di **€ 24.054,00** ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015;

> riduzione operata ai sensi del comma 1 del succitato art. 67, con riferimento alle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, come certificate in sede di Delegazione trattante, per un importo pari ad € 37,359,20.

4. In base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, a decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate stabili" costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, viene integrato con le risorse previste dal comma 1, lettere b) - c) e d) del medesimo art. 79.

5. Con la sottoscrizione del CCNL del 23/02/2026 relativo al triennio 2022/2024, la predetta disciplina è stata integrata dall'art. 58 del medesimo CCNL.

6. In particolare, la componente stabile del Fondo per l'anno 2026 risulta dettagliata nella Tabella A che segue, recante i riferimenti normativi e la quantificazione delle relative componenti economiche.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2026
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 16/11/2022	
Lettera a) - Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Lettera a) - Fondo risorse stabili ex art. 67 comma 1 - Unico importo consolidato delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018;	€ 29.300,65
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67 - COMMA 1 - DEL CCNL 21/05/2018	€ 29.300,65
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2:	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 23)	€ 1.913,60
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 11.502,66
Lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 40.878,45
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI COMMI 1 E 2 EX ART. 67	€ 83.595,36
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2026	
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 16/11/2022:	
Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi dei commi 1 e 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 83.595,36
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 18)	€ 1.521,00
Lettera c) - Risorse rese disponibili per aumento della consistenza del personale in servizio, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	€ 44.134,70
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 1.945,58
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 16/11/2022:	
Dal 1° aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ART. 79 CCNL	€ 131.196,65
ART. 58 - COMMA 1 DEL CCNL 2022-2024:	
A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 relativo al personale destinatario del CCNL 2022/2024	€ 714,29
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2026	€ 131.910,94

Art. 3

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, commi 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022

- Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, è integrato dalle risorse variabili previste dal comma 2 e seguenti del medesimo articolo e dall'art. 58 del CCNL 23.02.2026, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
- La componente variabile del Fondo per l'anno 2026 è rappresentata nella Tabella B che segue, riportante i riferimenti normativi e la quantificazione delle relative componenti economiche.

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2026
Art. 79 - COMMA 2, CCNL 16/11/2022	
LETTERA a) - Risorse previste dall'art. 67, comma 3, CCNL 2016-2018:	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	€ 0,00
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	€ 0,00
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale:	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Settore Lavori Pubblici	€ 140.781,00
> Risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 57.074,00
> Compensi professionali previsti dell'art.27 del CCNL del 14.9.2000 per il personale formalmente inquadrato nello specifico profilo di avvocato ed assegnato all'ufficio dell'Avvocatura dell'ente	€ 10.000,00
Le predette risorse sono riportate ai soli fini ricognitivi e sono gestite secondo la disciplina speciale che ne regola la costituzione, il finanziamento e la liquidazione.	
LETTERA b) - Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie</i>)	€ 0,00
LETTERA c) - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie</i>)	€ 0,00
LETTERA d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	€ 378,22
Art.79 - COMMA 3, CCNL 16/11/2022	
Ai sensi dell'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021, dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, pari all'importo totale di € 1.445,66. Quota destinata alla CDI 66,28% (esclusa la quota destinata alle P.O. 33,72% = € 487,41)	€ 958,25
ART. 58 - COMMI 1 e 2, CCNL 23/02/2026	
Comma 1 - A decorrere dal 01.01.2024, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 relativo al personale destinatario del CCNL 2022/2024:	
> Incremento risorse una tantum a valere per l'anno 2024	€ 714,29
> Incremento risorse una tantum a valere per l'anno 2025	€ 714,29
Comma 2 - Ai sensi dell'art. 1, comma 121 della L. n. 207/2024, gli enti possono incrementare le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2021, pari al totale di € 1.122,46. Quota destinata alla CDI 66,28% (esclusa la quota destinata alle P.O. 33,72% = € 495,18)	
> Incremento risorse una tantum a valere per l'anno 2025	€ 627,28
> Incremento risorse una tantum a valere per l'anno 2026	€ 627,28
Art. 8, commi 3 e 4, D.L. n. 13/2023 - Progetti PNRR	
L'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, pari al totale di € 3.925,10. Quota destinata alla CDI 66,28% (esclusa la quota destinata alle P.O. 33,72% = € 1.323,37)	€ 2.601,73
Art. 59 CCNL 23/02/2026 - Comma 1, ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 11.029,27
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 225.505,61

PROSPETTO GENERALE	
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 131.910,94
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 225.505,61
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 357.416,55

Art. 4

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disciplina in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo del 2016.
2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.
3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del D.L. n. 135/2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
4. Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 ha precisato che le risorse previste dal medesimo comma 3 sono finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, e, pertanto, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.
5. Le parti si danno atto che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite delle risorse destinate al personale in servizio, riferito al 31.12.2018.
6. Con l'emanazione del DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata è adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nel medesimo anno, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
7. In relazione alla succitata disciplina, le parti prendono atto che per l'anno 2026 il fondo delle risorse stabili risulta incrementato con un importo pari ad € 61.173,17, di cui € 44.134,70 destinato alla CDI del personale non dirigente ed € 17.038,56 destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale titolare delle E.Q., da considerare quale incremento del fondo in deroga ai vincoli sul limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
8. Atteso che la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, la R.G.S. con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", come definito dall'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, all'ammontare destinato annualmente al finanziamento delle elevate qualificazioni", a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del medesimo CCNL e all'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario", di cui all'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999
9. Sulla scorta dei predetti orientamenti, viene assunto il prospetto ricostruito di costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2026, come di seguito si riporta:

Fondo risorse decentrate 2016 al netto delle risorse neutre	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Incremento fondo risorse art. 33, comma 2, della Legge n. 58/2019	Fondo da considerare per la riduzione
€ 84.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.173,17	145.835,17

10. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2026 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando quanto risultante dagli atti di costituzione del Fondo e dagli indirizzi formulati dalla Giunta Esecutiva.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2026	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 131.910,94	€ 1.913,60	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 11.502,66	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 1.521,00	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 1.945,58	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
FONDO VARIABILI	€ 225.505,61	€ 11.029,27	Economie fondo anno 20254 art. 80, co. 1 - ultimo periodo
		€ 958,25	Art. 79, comma 3 del CCNL 16.11.2022
		€ 714,29	Art. 58, comma 1 del CCNL 23.02.2026 - Anno 2024
		€ 714,29	Art. 58, comma 1 del CCNL 23.02.2026 - Anno 2025
		€ 714,29	Art. 58, comma 1 del CCNL 23.02.2026 - Anno 2026
		€ 627,28	Art. 58, comma 2 del CCNL 23.02.2026
		€ 627,28	Art. 58, comma 2 del CCNL 23.02.2026
		€ 2.601,73	Art. 8, commi 3 e 4, D.L. n. 13/2023
		€ 140.781,00	Risorse art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016
		€ 57.074,00	Risorse art. 45 del D.lgs n. 36/2023
		€ 10.000,00	Compensi professionali Servizio Avvocatura
TOTALE FONDO	€ 357.416,55	€ 242.724,52	€ 114.692,03

11. Per quanto innanzi, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Fondo risorse decentrate al netto delle risorse neutre (A)	Fondo lavoro straordinario (B)	Fondo E.Q. ex art. 79, comma 6, CCNL 16/11/2022 (C)	Fondo E.Q. ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 (D)	Rispetto Limite Fondo 2016 (A + B + C + D + E)	Fondo EQ escluse dal limite
€ 114.692,03	€ 0,00	€ 51.099,70	€ 17.038,56	182.830,29	€ 2.801,15

12. In relazione all'obbligo circa il rispetto del tetto di spesa determinato nell'anno 2016, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2026 è assoggettato ad una decurtazione di **-€ 36.995,13**

13. A seguito della predetta riduzione, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili risulta rideterminato in un importo complessivo pari ad **€ 320.421,42**

14. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, si evidenzia che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione viene rideterminato in un importo di **€ 70.939,41**

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 59, comma 1, del CCNL del 23.02.2026. Tali risorse trovano copertura nell'ambito della componente stabile del Fondo delle risorse decentrate, come di seguito determinata.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2025 – Art. 59, comma 1, del CCNL 23.02.2026

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL del 21/05/2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria, secondo la previgente disciplina, sono interamente a carico del fondo "risorse stabili".

Ai sensi dell'art. 78 del CCNL 16/11/2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, viene mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale".

Per tale destinazione viene accantonata una quota della componente stabile del Fondo destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già attribuite ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21.05.2018 e dei differenziali stipendiali riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022 alla data del 31.12.2025.

Per l'anno 2026, tale fondo risulta determinato in un importo

€ 20.738,00

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali ritornano nella disponibilità della componente stabile del Fondo nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato.

2. Destinazione di risorse stabili per il finanziamento dei "differenziali stipendiali" da attribuire nell'anno 2026 (Art. 59, co., lett. j), CCNL 23.02.2026.

Con la costituzione del predetto fondo viene definita la dotazione finanziaria destinata alla procedura selettiva, con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Per l'anno 2026, le parti concordano nel procedere al finanziamento dell'attribuzione dei differenziali stipendiali per i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla selezione, nel rispetto dei criteri definiti dal CCDI di parte normativa 2026/2028, in misura non superiore alle unità indicate nella seguente tabella.

AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI	TOTALE
PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DIFFERENZIALI	8	5	0	2	15
STIPENDIALI MESSE A SELEZIONE	4	3	0	1	8
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI	6.400,00 €	2.250,00 €	0,00 €	550,00 €	9.200,00 €

Il personale dell'Area Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al quale, per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale, la misura del "differenziale stipendiale" è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ. Gli aventi titolo all'incremento sono:

unità n.	4	- Area Funzionari	importo unitario €	200,00	Onere totale € 800,00
unità n.	2	- Area Istruttori	importo unitario €	150,00	Onere totale € 300,00

Per quanto precede, le parti concordano di destinare al finanziamento dei differenziali stipendiali da attribuire al personale avente diritto per l'anno 2026, le risorse per un importo complessivo pari ad **€ 10.300,00**

3 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2026. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004 e art. 60 del CCNL del 23.02.2026.

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 del CCNL del 22.01.2004, come modificata dall'art. 60 del CCNL del 23.02.2026.
2. Il comma 1 del predetto art. 60 dispone che, con decorrenza 1° gennaio 2026, le quote dell'indennità di comparto le quote indicate nella Tabella C, colonne 2 e 3, sono conglobate sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate.
3. Per l'anno 2026 le risorse stabili a carico del fondo destinate al finanziamento della quota dell'indennità di comparto, stabilita dalla colonna 4 della tabella C, sono state determinate in un importo di **€ 9.407,40**
4. Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del CCNL 23.02.2026, il fondo delle risorse stabili viene ridotto stabilmente della quota di incremento dell'indennità di comparto di cui alla colonna 3 della tabella C, per un importo di **€ 2.727,30** quantificato sulla base dei valori mensili per dodici mensilità e delle unità di personale in servizio anche a tempo determinato destinatarie della indennità di comparto alla data del 1° gennaio 2026.
5. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 320.421,42
Finanziamento degli istituti stabili	€ 43.172,70
Fondo disponibile per il finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla CCDI 2026	€ 277.248,72

Art. 6

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Le risorse disponibili per il finanziamento degli istituti aventi carattere di variabilità ed eventualità nel tempo, determinate in complessivi **€ 277.248,72** quale quota residua del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, sono destinate al finanziamento degli istituti disciplinati dal vigente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2026
Art. 59, comm 2, del CCNL 23.02.2026		
Lettere a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa		
	> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti PIAO e negli strumenti di programmazione gestionale dell'Ente.	€ 49.273,72
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 e art. 84-bis del CCNL 16/11/2022		€ 1.000,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro		
	> Indennità per prestazione effettuata in turni ex art. 25, CCNL 23/02/2026	€ 200,00
	> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 300,00
	> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 120,00
Lettera e): Indennità per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 16/11/2022		€ 18.500,00
Lettera g): Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge finanziati su risorse vincolate o eterofinanziate:		
	> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Settori tecnici	€ 140.781,00
	> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 36/2023 - Settori tecnici	€ 57.074,00
	> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura ex art. 27 del CCNL 14/09/2000	€ 10.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 277.248,72

Art. 7**Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"****1. Indennità condizioni di lavoro**

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 35 del CCDI di parte normativa 2023/2025, com e diseguito indicato:

- > personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di
- > personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.

> al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa .

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è determinata in base agli indicatori definiti dall'art. 49 del CCDI di parte normativa. Per il calcolo dell'indennità da riconoscere al personale avente diritto, vanno sommati i valori dei pesi delle tre causali sulla valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna e dell'indice dell'Ente. La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell'indennità come segue:

VALORE DELL'INDENNITA'	
Peso delle 3 causali + indice Ente	Misura indennità
Da 1 a 2	2,00
Da 3 a 5	5,00
oltre 5	10,00

Risorse necessarie Totale € 1.000,00

Elenco profili per prestazioni disagiate:

↳ Servizi: nessuno **0**

Elenco profili per maneggio valori:

↳ Servizio Economato **1**

2. Indennità per pretazione lavorativa effettuata in turni ex art. 25, CCNL 23/02/2026

Ai dipendenti inseriti in turni compete l'indennità di turno, secondo la disciplina di cui all'art. 25 del CCNL 23.02.2026

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge la prestazione lavorativa in turni.

Risorse necessarie Totale € 200,00

3. Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018

Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, il personale adibito al servizio di pronta reperibilità è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno, raddoppiata in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti dal CCDI di parte normativa.

L'indennità è riconosciuta al personale adibito al servizio di pronta reperibilità.

Risorse necessarie Totale € 300,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti dal CCDI di parte normativa.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 120,00

5. Particolari e specifiche responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle Aree di inquadramento che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 50, 51, 52 e 53 del CCDI 2026/2028.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile di Settore con atto formale motivato, da emanarsi, di norma, entro il primo trimestre dell'ann, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 23/02/2026 viene attribuito al personale esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del medesimo CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità avviene nel rispetto dei criteri generali di conferimento, graduazione e finanziamento disciplinati dagli artt. 50, 51, 52 e 53 del CCDI di parte normativa 2026-2028.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetto a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 18.500,00

6. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 59 comma 2 del CCNL 23/02/2026.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 59, comma 2, lettere a) e b), del CCNL del 23/02/2026, così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 150/2009, assume parte rilevante

delle risorse disponibili nel fondo, che viene determinato in

€ 49.273,72

a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare partecipazione, contributo organizzativo e conseguimento di livelli più elevati di efficienza/efficacia.

- b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dei dipendenti concordato tra le parti in Delegazione trattante ed approvato con delibera della G.E. n. 34 del 30/04/2024
- c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dal PIAO e strumenti di programmazione gestionale, in cui vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- d) Nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo i criteri fissati dal CCDI di parte normativa.

7. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista all'art. 67, comma 1 - lettera c), del CCNL 21.05.2018

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 - lettera c) - del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2026 le risorse così distinte:

A. L'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è disposta in base alle disposizioni inserite nel regolamento redatto ai sensi del comma 3 dello stesso art. 113 ed adottato con delibera di Giunta Esecutiva n. 79 del 28/11/2016, con il quale vengono disciplinate le modalità di ripartizione

degli incentivi per un importo di **€ 140.781,00** con imputazione delle somme negli interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti.

B. Gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti dall'apposito regolamento, adottato con delibera di Giunta Esecutiva n. 11 del 02/02/2026, per i

quali viene prevista una quota di **€ 57.074,00**

C. Le risorse pari ad **€ 10.000,00** sono utilizzate per l'erogazione dei compensi professionali previsti dall'art. 27 del CCNL 14.9.2000 per il personale formalmente inquadrato nello specifico profilo di avvocato ed assegnato all'ufficio dell'Avvocatura dell'ente, con le modalità previste da regolamento, adottato con delibera consiliare n. 16 del 31/07/2023.

Art. 8

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica conservano efficacia limitatamente ai criteri di utilizzo delle risorse disciplinati e sino alla sottoscrizione del successivo CCDI di parte economica, salvo sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali incompatibili.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali vigenti e al CCDI di parte normativa 2026/2028 sottoscritto in data 6 luglio 2026.

Data, 20 luglio 2026

Delegazione Trattante di parte pubblica, nelle persone dei sigg.:

Segretario della C.M., Dott. Pietro D'Angelo - Presidente

Resp. Sett. Risorse Umane, Dott. Salvatore Costanzo

Resp. Sett. Economico-Finanziario, Dott.ssa Margherita Siano

- Resp. Sett. Promozione Sviluppo, Ing. Antonella Cartolano

- Resp. Sett. Forestazione, Arch. Vito Alessandro Cancellaro

- Resp. Sett. Tecnico, Ing. Mario Iudice

- Resp. Sett. Affari Generali, dott. Gaetano Memoli

Delegazione Trattante di parte sindacale, nelle persone dei sigg.:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CISL FP

Miro Amatruda

UIL FPL

Assente

CSA RAL

Assente

RSU Aziendale

Anna Maria Teresa Calabrò

Roberta Capobianco

Mario Ugo Simonelli

